

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SPARGIMENTO
DELLE DEIEZIONI ZOOTECHICHE

Approvato con provvedimento
del Consiglio Comunale
n. del

Allegato alla delibera CC/CM

n. 30 del 03/5/99

SINDACO

SEGRETARIO

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento vengono assunte le seguenti definizioni:

insediamento zootecnico: il complesso delle strutture adibite alla stabulazione, in forma fissa o libera, continuativa o temporanea degli animali da allevamento, nonché delle strutture di raccolta e conservazione delle deiezioni zootecniche;

deiezioni: l'insieme delle deiezioni zootecniche classificabili come letame e come liquame; liquame: deiezioni prodotte da allevamenti privi di lettiera;

letame: il complesso delle deiezioni zootecniche, solide e liquide, provenienti da allevamenti con lettiera, nonché la parte solida proveniente da impianti di separazione dei liquami.

Art. 2

Igiene delle stalle

Il bestiame allevato in strutture confinate, deve essere mantenuto in locali costruiti, mantenuti e governati in modo da garantire buone condizioni di stabulazione, pulizia, igiene e benessere degli animali.

Le deiezioni andranno asportate giornalmente dalla stalla, evitandone la dispersione e raccolte in concimaie e vasche per liquami a tenuta. La movimentazione delle deiezioni per la distribuzione a fini fertilizzanti dovrà essere attuata cercando di evitare disagi alla popolazione, inconvenienti ambientali e igienico sanitari.

Art. 3

Stoccaggio del letame

Le stalle con più di 12 q.li di peso vivo mediamente allevato devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento, delle previsioni del R.D. 1 dicembre 1930, modificato dalla legge 25 giugno

1931, n. 925, nonché degli artt. 233 e segg. del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e comunque alla normativa sanitaria ed urbanistica vigente, previa acquisizione, per quanto di competenza, del parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione U.L.S.S..

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie di dimensioni utili in rapporto al carico di bestiame allevato, con platea impermeabile, poste a debita distanza da corsi d'acqua, linee e impianti acquedottistici.

In caso di necessità il letame può essere posto, solo temporaneamente, in cumuli posti in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua, linee e impianti acquedottistici, e in posizioni che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di inquinamenti a carico di corpi idrici superficiali e di falde acquifere.

Art. 4

Criteri costruttivi delle concimaie

In assenza di altri sistemi e soluzioni costruttive idonee ad impedire la fuoriuscita delle deiezioni, nel caso di concimaie costruite sul piano di campagna, il perimetro delle stesse dovrà essere delimitato da muretto alto almeno 50 cm.

Le nuove concimaie dovranno essere dotate di vasca interrata per la raccolta del colaticcio e delle acque piovane eventualmente recapitanti all'interno delle stesse. La vasca deve aver volume sufficiente a conservare i reflui per almeno 6 mesi, anche in considerazione della lunga stagione invernale.

La platea della concimaia dovrà essere assolutamente impermeabile: sono quindi vietati fondi in terra battuta o sistemi alternativi che non assicurino la perfetta tenuta stagna. La piattaforma della concimaia dovrà essere dotata di una leggera pendenza (circa il 2%) verso la vasca di raccolta del colaticcio. Le concimaie devono rispettare una distanza di almeno 25 metri dalle abitazioni esistenti, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile ed essere poste sottovento rispetto alle abitazioni stesse.

Art. 5

Divieto di spargimento del letame

È vietato lo spargimento del letame nei seguenti ambiti:

- aree di rispetto di 200 metri di raggio dai punti di approvvigionamento di acquedotti pubblici, così come definiti dal D.P.R. 236/88;
- fasce di rispetto di 5 metri dai principali corsi d'acqua;
- zone calanchive, doline, inghiottitoi e relative fasce di rispetto per almeno 10 metri;
- terreni gelati, coperti di neve e saturi d'acqua;
- a meno di 10 metri dalle abitazioni civili presenti in

zona agricola e a meno di 20 metri dalle abitazioni presenti in zona residenziale.

Il trasporto del letame dovrà essere fatto evitando dispersioni dello stesso sulle strade e nelle aree pubbliche.

Art. 6

Stoccaggio dei liquami

Le vasche di raccolta dei liquami zootecnici devono avere perfetta tenuta idraulica. La capacità delle vasche, in conformità a quanto disposto dal DGR 3733/92, dovranno essere tali da garantire, in assenza di trattamenti che accelerino la maturazione dei reflui, un'autonomia di stoccaggio pari a 6 mesi, per i liquami suini, avicoli e dei vitelli a carne bianca e pari a 4 mesi per i liquami di altre specie.

Nel dimensionamento delle vasche occorrerà computare anche le acque meteoriche provenienti da aree di stabulazione scoperte e altre aree imbrattate da deiezioni zootecniche.

Art. 7

Divieto di spargimento dei liquami

È vietato lo spargimento dei liquami nei seguenti ambiti:

- aree non agricole
- aree di cava
- con pendenza media superiore al 15%
- terreni acquitrinosi (acqua ristagnante per oltre 9 mesi all'anno)
- aree di rispetto di 200 metri di raggio dai punti di approvvigionamento di acquedotti pubblici, così come definiti dal DPR 236/88
- fasce di rispetto di 5 metri dai principali corsi d'acqua
- zone calanchive, doline, inghiottitoi e relative fasce di rispetto per almeno 10 metri
- terreni gelati, coperti di neve e saturi d'acqua
- a meno di 10 metri dalle abitazioni civili presenti in zona agricola e a meno di 20 metri dalle abitazioni presenti in zona residenziale.

Art. 8

Orario di spargimento

Lo spargimento in campo delle deiezioni zootecniche, a distanze inferiori a 150 metri dalle abitazioni è vietato:

- a) la domenica e altri giorni festivi;
- b) è inoltre vietato lo spandimento dei liquami nel periodo dal 20 luglio al 1 settembre.

Tali prescrizioni possono essere derogate con ordinanza del Sindaco per casi eccezionali dovuti a motivi tecnici e meteorologici.

Art. 9

Riutilizzo delle deiezioni

Nelle zone di tipo C è ammessa la distribuzione dei liquami nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:

- 15 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avicunicoli;
- 24 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;
- 30 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per altri allevamenti.

Nelle zone di tipo D è ammessa la distribuzione dei liquami nella quantità massima corrispondente a:

- 25 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avicunicoli;
- 35 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;
- 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti.

Il letame può essere sparso senza particolari prescrizioni fino al quantitativo corrispondente a quello prodotto da un carico di bestiame allevato pari a 40 q.li per ettaro di peso vivo mediamente allevato.

Art. 10

Distanze di rispetto

Ai fini di prevenire inconvenienti dovuti all'eccessiva vicinanza tra allevamenti e insediamenti abitativi, i nuovi insediamenti zootecnici (stalle, concimaie, vasche dei liquami scoperte e aree adibite alla stabulazione degli animali) sono tenuti al rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) insediamenti zootecnici intensivi (vale quanto previsto dalla D.G.R. 7949/89) cioè
 - da confini: da un minimo di 15 ad un massimo di 50 metri;
 - da zone territoriali omogenee classificate dallo strumento urbanistico vigente come A, B, C, ed F in base al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444: da un minimo di 100 metri ad un massimo di 700 metri;
 - da case sparse: da un minimo di 50 metri ad un massimo di 250 metri;
 - da nuclei abitati (ISTAT): da un minimo di 100 metri ad un massimo di 500 metri.
 - b) insediamenti zootecnici di tipo non intensivo
- La distanza minima da abitazioni di terzi, sparse o concentrate, viene fissata:

in 20 metri per allevamenti fino ad un carico massimo mediamente presente pari a

- 15 q.li per avicunicoli
- 50 q.li per suini e vitelli a carne bianca
- 130 q.li per altri allevamenti

per allevamenti con carico superiore, la distanza minima di cui al punto precedente va incrementata di 10 metri per ogni incremento di peso pari a

- 20 q.li per avicunicoli
- 30 q.li per suini e vitelli a carne bianca
- 50 q.li per gli altri allevamenti

Per allevamenti posti in zone territoriali omogenee diverse dalla zone E i carichi di cui al punto a) e gli incrementi di peso di cui al punto b) vengono dimezzati.

Il rispetto delle distanze di cui al presente articolo è richiesto anche a tutti i nuovi insediamenti civili in presenza di insediamenti zootecnici pre-esistenti.

Per il calcolo o la verifica di tutti gli indici sopra esposti (peso vivo allevato e volume di liquame prodotto) si fa riferimento alla circolare regionale n. 20/94 esplicativa del D.G.R. 3733/92 e al D.G.R. 7949/89.

Art. 11

Nuovi insediamenti zootecnici

I nuovi insediamenti zootecnici, acquisiti la concessione edilizia ed il relativo certificato di agibilità, sono tenuti a dare comunicazione di inizio attività all'autorità comunale a mezzo dell'apposita modulistica. Non si considerano nuovi insediamenti le acquisizioni di allevamenti da terzi, anche a titolo di affitto, già precedentemente comunicate, il cambio totale o parziale della specie allevata, la variazione della tipologia di allevamento, dei sistemi di condizionamento degli ambienti di stabulazione, dei sistemi di gestione delle deiezioni zootecniche. In tali casi l'interessato è tenuto a dare comunicazione semplice al Comune e all'U.L.S.S. competente per territorio. Nel caso di insediamenti zootecnici di tipo intensivo è necessario verificare la compatibilità delle distanze minime previste dai confini. Z.T.O., nuclei abitati e case sparse, con i cambiamenti apportati.

Comunque i predetti cambiamenti, qualora comportassero per loro stessa natura, interventi edilizi e/o di ristrutturazione urbanistica, soggetti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, denunce, dovranno essere preventivamente richiesti ed autorizzati in quanto tali dal Sindaco, in conformità alle leggi urbanistiche e regolamenti vigenti in materia.

Art. 12

Sanzioni amministrative

Per l'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, se il fatto non sussiste reato e qualora

non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale presente, l'autorità di vigilanza applicherà le seguenti sanzioni amministrative: da L. 300.000 a L. 3.000.000 come previsto dall'art. 30 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 28, Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

Art. 13

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni al presente regolamento sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Municipale, dal personale di vigilanza dell'A.R.P.A.V. e delle U.L.S.S., nonché dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Art. 14

Abrogazione delle norme regolamentari in contrasto con la disciplina del presente regolamento

1. Tutte le norme regolamentari concernenti lo spargimento del letame e dei liquami zootecnici e in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

2. Tutti i regolamenti comunali concernenti lo spargimento del letame e dei liquami, vengono automaticamente integrati con le disposizioni di cui al presente regolamento. In particolare:

- Regolamento comunale d'igiene;
- Regolamento di Polizia Rurale.